

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Prot. 59/76

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
ARRIVO	
000469	06 FEB. 1976
Cat. _____	Classe _____
Fasc. _____	

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

TOMMASO CLEMENTE + GIOVANNI PAPAPIETRO - ROCCO GALATONE - BENITO  
PICCIGALLO - GIOVANNI LEUCCI - NICOLA D'ANDREA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 65 II Legislatura  
"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE n. 6 DEL 25.1.1974 'PROV-  
VIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA'"

*Em. Juncos*

RELAZIONE

Collegli consiglieri,  
tra i compiti trasferiti alla Regione (art. 117 della Costituzione)  
vi sono quelli relativi all'artigianato. Nel decreto di delega per  
il trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni, le funzioni in  
materia di C.A.G. divenivano di competenze regionale.

In questo spirito, nel corso della prima legislatura in data  
25.1.1974 il Consiglio approvò alla unanimità la legge n. 6 non so-  
lo per sostituirsi nei compiti e nei doveri che esercitava il mini-  
stero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ma per realizzare u-  
na legge promozionale onde favorire l'associazionismo fra gli arti-  
giani.

Infatti tutta la legge ha tali caratteri.

Con il 1° articolo la Regione si impegna ad intervenire con con-  
tributi propri per la costituzione delle C.A.G.;  
per la integrazione del patrimonio sociale;  
per il pagamento di una parte di interessi sui mutui garantiti dal-

le cooperative.

Nella fase della sua prima applicazione si è mostrata una legge positiva ed ha prodotto il moltiplicarsi delle C.A.G. su tutta l'area regionale.

Si sono viste cooperative passare nel giro di qualche mese da 50 a 150 soci, da 100 a 200 e così via.

Un po' ovunque sorgono iniziative per la costituzione di nuove cooperative.

Ciò sta a provare che è uno strumento legislativo che la Regione ha prodotto, snello, facile nella sua applicazione, favorevole agli artigiani associati per i piccoli prestiti di esercizio a breve termine e con il costo del danaro non oltre il 3% quali interessi bancari.

Ma se ciò è vero, è vero anche che le operazioni bancarie si esauriscono subito, perchè, come è noto, il fondo sociale è costituito dalle quote sociali dei soci, e da quelle che versa la Regione nella misura doppia di quelle versate dai soci di cooperative aventi un numero di aderenti fino a 300 (art. 5 - lettera A);

di due volte e mezzo, alle cooperative aventi un numero di soci da 301 a 500 (art. 5 - lettera C);

nella misura tripla, alle cooperative aventi un numero di soci superiori a 500.

Ora, se è vero che la legge n. 6 è una legge favorevole alla costituzione di forze associative, è pur vero che a secondo delle località (sub-Appennino Dauno - Gargano - Murgia Barese e di Taranto ,

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- 3 -

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 305755

ecc.) raggiungere il numero di 300 o di 500 soci è estremamente difficile, per cui anche con questa forma di incentivo va a finire che vengono favorite le zone della Regione meno depresse e la forbice del divario si allarga.

Di qui la necessità di una leggera modifica della legge, che i presentatori ritengono debba essere accolta e approvata dal Consiglio Regionale.

T.	Clemente
G.	80 papinetro
R.	Galatone
B.	Piccigolla
G.	Luci
N.	S'Andrea

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

TOMMASO CLEMENTE - GIOVANNI PAPAPIETRO - ROCCO GALATONE - BENITO  
PICCIGALLO - GIOVANNI LEUCCI - NICOLA D'ANDREA

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE n. 6 DEL 25.1.1974 'PROV-  
VIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA'"

Art. 1

L'art. 5 viene così modificato:

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art.  
1 è concesso:

- a) nella misura di due volte ~~a~~ mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci fino a 100;
- b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un numero di soci da 101 a 200;
- c) nella misura di tre volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative aventi un ~~a~~ numero di soci superiore a 200;
- d) le differenze per le quote versate dalla Regione secondo la legge n. 6 del 25.1.1974 e quanto è previsto dal presente articolo lettere a), b), c) saranno versate dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane che entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ne avranno fatto domanda.

Art. 2

Le domande per ottenere le differenze di cui alla lettera d) del precedente articolo vanno inoltrate all'Assessorato regionale al ramo.

La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore al ramo, concede con deliberazione contributi di cui ai paragrafi a), b), c), dell'art. 1 della presente legge entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

All'onere della presente legge si provvederà con i fondi stanziati con il cap. 187/bis del bilancio 1973 e con quelli stanziati nei capitoli degli anni 1974 e 1975.

Per il 1976 si impegna il capitolo per un importo di L. 500 milioni.

L'impegno di spesa della presente legge è ripetibile per gli anni successivi, iscrivendolo su apposito capitolo del bilancio.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 2° Comma della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia;

T. Clemente  
G. Papapietro  
R. Galatone  
B. Picciollo  
G. Lerner  
N. Sordani